

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAJOLO, CAPRARA, BENOCCI, CARUSO, FLAMIGNI, GUERRINI RODOLFO, JACAZZI, LAVAGNOLI, LUBERTI, MAULINI, PAGLIARANI, VIANELLO

Presentata il 16 gennaio 1969

Norme per l'attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, in garanzia della libertà in materia di spettacoli cinematografici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scopo della presente proposta di legge è quello di garantire la completa libertà di espressione in materia di spettacoli cinematografici. Tale libertà è da tempo rivendicata dagli autori cinematografici e dai settori più qualificati della cultura italiana, che negli scorsi anni, con il sostegno di larghi strati dell'opinione pubblica, si batterono per la totale abolizione di ogni forma di censura. La legge 21 aprile 1962, n. 161, mentre aboliva le norme relative alla revisione dei lavori teatrali (confutando in tal modo coloro che sostenevano che l'istituto della censura era previsto dalla Costituzione), manteneva in vigore il nulla osta ministeriale per la proiezione in pubblico dei film (articolo 1). Secondo l'articolo 6 della legge, la commissione di primo grado dà parere contrario, specificandone i motivi, alla proiezione in pubblico, esclusivamente ove ravvisi nel film, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume. Com'era facilmente prevedibile, il concetto di buon costume, non ancorato ad una precisa eccezione penalistica, è stato spesso interpretato dalle commissioni di revisione nel senso estensivo di *boni mores*, dando origine in passato a clamorosi divieti di film. Un ultimo caso assurdo di censura è quello del *Gatto Selvaggio* di Andrea Frezza

dove non può assolutamente esservi giudizio di pornografia ma se mai disputa energica per trasformare la società. Il film era stato premiato a due festival quello di Locarno e quello di Avellino e in più era prodotto da una cooperativa di autori cinematografici e perciò ancor più grave l'atto di censura.

Anche se in questi ultimi tempi gli esempi si sono fatti meno clamorosi e più rari non v'è dubbio che la legge in vigore, così, come poteva essere nelle intenzioni di chi l'ha sostenuta e votata, non è riuscita, pur affidando ad un magistrato la presidenza delle due commissioni, ad evitare i più frequenti interventi della magistratura.

Questi interventi dovranno a loro volta essere ben delimitati nel tempo perché non accada al film un danno peggiore come lo è stato per *Teorema* di Pier Paolo Pasolini; per fare anche un solo esempio ed è quanto precisa la nostra proposta in uno dei suoi articoli, così come i proponenti s'impegnano a presentare un'altra proposta di legge che valga a modificare l'articolo 529 del codice penale, che, come è noto « considera osceni » gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Per gli articoli riguardanti le competenze della magistratura contenute in questa proposta è chiaro che la procedura per direttissi-

ma e la rigorosa definizione della competenza vogliono escludere da un lato ogni dannoso ritardo di giudizio, dall'altro ogni sollecitazione di affiancare al tribunale, per esempio, delle giurie popolari che dovrebbero esprimere « il pudore medio », così come evitare ogni proposta di un preventivo *imprimatur* del tribunale di Roma, così come evitare altresì di affidare i giudizi ad una magistratura specializzata. Ultima garanzia da respingere è quella di affidarsi all'autocensura dei produttori. Non solo l'esperienza scontata in Italia è contraria ma è nota la fallimentare prova data da questo tentativo nella cinematografia americana. Sono di questi ultimi mesi gli scritti di padre Bragli e di Daniel Lord che dimostrano con una quantità di esempi le poco edificanti vicende del Codice Hays e della Legione della decenza.

Dopo le esperienze negative passate si ritiene che sia più che mai necessario che i principi contenuti nella Costituzione, la quale espressamente sancisce che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione » (articolo 21) e che « L'arte e la scienza sono libere » (articolo 33), trovino una piena attuazione legislativa; che vengano tolti definitivamente gli ostacoli al pieno esercizio della libertà del cittadino e si garantisca che tale libertà non possa essere di nocimento alla formazione delle nuove generazioni, salvaguardando, con apposite norme, la particolare sensibilità dei minori.

Anche sulla sensibilità dei minori per cui i proponenti avanzano ancora proposte restrittive non sarebbe conforme alla giustizia e alla saggezza se la Commissione proposta non tenesse conto di come è cambiata oggi la mentalità dell'infanzia e non l'inquadrasse nel tempo in cui essa vive e cresce. Per esempio sarebbe opportuno che la Commissione potesse tenere valido quanto è già in atto negli Stati Uniti e cioè che il divieto a vedere un film vale soltanto per i minori non accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Que-

sto anche per rivalutare la responsabilità dei genitori e affermare una maggiore autonomia dei cittadini nel confronto dello Stato.

Per fare un esempio che pare calzante perché un padre non dovrebbe poter accompagnare il figlio a vedere il « Galileo » della Cavani che è stato appunto prima addirittura vietato ai minori di 18 anni e poi corretto ai minori di 16 ?

La proposta di legge che, a tale scopo, si propone, è ispirata ai seguenti criteri:

1) abolizione delle misure amministrative preventive ed affidamento della tutela del buoncostume alla sola magistratura.

2) adeguamento della procedura giudiziaria alle esigenze particolari a cui essa deve assolvere; sia in considerazione dell'oggetto cui si applica e degli enormi interessi coinvolti, sia in considerazione della maggiore responsabilità che su di essa, con l'abolizione del visto di censura, viene a ricadere. Si prevede perciò:

a) una procedura per direttissima che limiti al massimo il danno causato da un eventuale sequestro, riducendone la durata al più ristretto lasso di tempo possibile;

b) una rigorosa definizione della competenza, onde evitare che singoli elementi, che non rappresentano la mentalità generale della magistratura, possano dare con il loro zelo l'impostazione a tutta l'azione giudiziaria.

A tale fine si fa valere il principio della competenza territoriale, secondo il quale è competente il giudice entro la cui giurisdizione è avvenuta la presentazione al pubblico della pellicola.

È insomma tempo di chiudere con una prassi che ha finito di danneggiare l'arte, la morale e il cinema. È tempo di rompere con la responsabilità storica di chi ha finora amministrato questo settore dimostrando che in sostanza, con le censure e le interpretazioni estensive, ha finito di combattere le idee e favorire la pornografia preferendo sempre di lasciar via libera al sesso pur di deponnare i problemi sociali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La proiezione in pubblico delle opere cinematografiche è libera.

ART. 2.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita una commissione alla quale è demandato il compito di esaminare preventivamente le opere cinematografiche, al fine di giudicare se alla proiezione del film debbano essere esclusi i minori di anni 16, in relazione alla loro particolare sensibilità emotiva e alle esigenze della loro tutela morale.

La commissione è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario, designato dal Consiglio superiore della magistratura.

La commissione è composta di:

a) tre esperti sui problemi di psicologia infantile, pedagogia e psichiatria, designati dal Ministero della pubblica istruzione;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) due rappresentanti dei produttori scelti in una terna designata dall'Unione nazionale produttori;

d) due rappresentanti degli autori cinematografici, scelti nell'ambito di una terna designata dalle associazioni nazionali degli autori cinematografici;

e) due critici cinematografici, scelti nell'ambito di una terna designata dal Sindacato giornalisti cinematografici.

Le opere cinematografiche che non verranno presentate all'esame della commissione, saranno equiparate, a tutti gli effetti, a quelle vietate ai minori di anni 16.

La commissione trasmette agli interessati un giudizio motivato entro giorni 30. Se entro tale data il giudizio non è stato pronunciato, l'opera viene ritenuta permessa ai minori.

ART. 3.

Contro le decisioni motivate della commissione di cui all'articolo 2, è ammesso reclamo alla commissione d'appello, che sarà presieduta da un magistrato di cassazione e composta secondo gli stessi criteri di quella di prima istanza.

ART. 4.

I componenti di entrambe le commissioni sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per due anni.

ART. 5.

Qualora per giudizio delle commissioni siano esclusi dalla proiezione i minori di anni

16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono inoltre provvedere ad impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che lo accompagna. In difetto decide dell'ammissione nella sala da spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza in servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori di anni 16, spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione, che di per sé siano esclusi per i minori di anni 16.

Chiunque non osservi le disposizioni contenute nel presente articolo sarà punito con l'ammenda di lire centomila.

ART. 6.

La cognizione dei reati commessi col mezzo della cinematografia appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la corte d'assise.

Competente territorialmente per le opere cinematografiche è il giudice del luogo ove la pellicola è stata proiettata per la prima volta.

Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.

Al giudizio si procede con rito direttissimo e con fissazione del dibattito non oltre il quinto giorno dal sequestro del film.

La sentenza sarà depositata entro il quinto giorno successivo al dibattimento; la dichiarazione di impugnazione e i motivi dovranno essere depositati nei 5 giorni successivi al deposito della sentenza ed il giudizio della impugnazione dovrà essere celebrato entro 27 giorni dal deposito dei motivi.

La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva. Qualora essa non venga depositata entro 15 giorni dal sequestro del film, il sequestro e l'ordine suddetti perdono ogni efficacia.

ART. 7.

Sono abrogati gli articoli della legge 21 aprile 1962, n. 161, relativi alla revisione dei film e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.